



TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA

.....

*Istituzione comitato per la formazione
ed indicazioni per la tenuta
dell'elenco dei mediatori familiari*

DECR. N. 20/2023

IL PRESIDENTE

Premesso:

- che l'articolo 4 del Decreto legislativo del 10/10/2022 n. 149, innovando le Disposizioni Attuative del C.p.c. con l'introduzione del Capo I bis, dispone la istituzione dell'Elenco dei mediatori familiari presso ogni Tribunale;
- che un simile adempimento richiede la indicazione concreta dei componenti e delle modalità di lavoro del Comitato da istituirsi allo scopo;
- che stante la importanza dell'elenco e la delicatezza del compito appare congruo si provveda alla approvazione immediata di un apposito regolamento, ricognitivo di ogni obbligo di legge quanto alla sua tenuta, oltre che di indicazioni sulle sue modalità di concreto funzionamento;

DECRETA

la istituzione, presso il Tribunale di Marsala, del Comitato per la tenuta dell'elenco dei mediatori familiari, ai sensi del nuovo Capo I bis delle Disposizioni Attuative del Codice di Procedura Civile.

Il Comitato si compone del Presidente del Tribunale, che lo presiede, e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, oltre che di un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico, che esercitano la propria attività nel Circondario del Tribunale. **Con riguardo a questa ultima designazione si resta in attesa delle indicazioni delle associazioni in esame. Il membro designato si insedierà nel corso della prima seduta.**

Il Comitato terrà l'Elenco sulla base del seguente regolamento:

Art.1

(Composizione del comitato)

Il Comitato, di carattere permanente, è composto dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica e da un Mediatore Familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, che esercita la propria attività nel circondario del tribunale. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal Cancelliere del Tribunale.

Ogni quattro anni il Comitato provvede alla sua revisione per eliminare coloro per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 12-quater o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

Si applicano gli articoli 19, 20 e 21 delle Disposizioni Attuative del Codice di Procedura Civile, in quanto compatibili.

Art. 2

(Formazione dell'elenco)

Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco coloro che sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e sono di condotta morale specchiata.

Sulle domande di iscrizione decide il Comitato.

Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al Comitato previsto nell'articolo 5 della norma.

Art. 3

(Ammissione all'albo)

Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco devono presentare domanda al Presidente del Tribunale, corredata dai seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
- 2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
- 3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
- 4) attestazione rilasciata dall'associazione professionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

5) i titoli e i documenti che l'aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza.

Il Presidente procede ai sensi dell'articolo 17 della norma.

Le modalità di raccolta della documentazione verranno stabilite in seno al Comitato.

Art. 4

(Convocazione del Comitato)

Il Comitato è convocato dal Presidente del Tribunale almeno quindici giorni prima della data fissata, salve le ipotesi di urgenza, con specifico ordine del giorno.

Art. 5

(Modalità di svolgimento della seduta)

Il Presidente del Tribunale regola la discussione disponendo, se necessario, i tempi degli interventi. Il Comitato delibera con voto palese. In caso di parità di voto prevale il voto espresso dal Presidente.

Art. 6

(Attività di supporto)

Le funzioni relative all'attività di convocazione, tenuta della raccolta dei verbali, loro comunicazioni, così come l'invio delle deliberazioni della Comitato, sono espletate dal Cancelliere del Tribunale, che curerà, altresì, anche l'attività di verbalizzazione

Si raccomandano le Associazioni interpellate di dare massima visibilità al Decreto e si dispone la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del Tribunale.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

Alessandra Camassa
